

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

34° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 GENNAIO 1987

Presidenza del Presidente GIUGNI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Integrazione dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, per lo snellimento delle procedure per la concessione della maggiorazione del trattamento pensionistico agli ex-combattenti» (1994), d'iniziativa dei senatori Di Corato ed altri

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 1, 2, 3 e passim
ANTONIAZZI (PCI)	3, 4
GENCARLE, relatore alla Commissione	2, 3
COSTANZO (MSI-DN)	5
DI CORATO (PCI)	2
MEZZAPESA, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	2
SPANO Ottavio (PCI)	5
TORRI (PCI)	3
VECCHI (PCI)	3

I lavori hanno inizio alle ore 9,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Integrazione dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, per lo snellimento delle procedure per la concessione della maggiorazione del trattamento pensionistico agli ex-combattenti» (1994), d'iniziativa dei senatori Di Corato ed altri

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Integrazione dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, per lo snellimento delle procedure per la concessione della maggiorazione del trattamento pensionistico agli ex combattenti», d'iniziativa dei senatori Di Corato, Giugni, Cengarle, Antoniazzi, Petrara, Iannone, Spano Ottavio, Boldrini, Taviani, Segà, Sellitti, Vecchi, Lotti Angelo, Angeloni, Montalbano, Bom-

bardieri, Toros, Torri, Gigli, Birardi, Canetti, Giura Longo, Cannata, Carmeno, Consoli, Salerno, Patriarca, Fanti, Vettori e Crocetta.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge n. 1994 è stato già discusso in sede referente dalla nostra Commissione che, il 15 gennaio scorso, ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante. La richiesta è stata accolta, quindi riprendiamo la discussione nella nuova sede.

Ricordo che nella seduta del 15 gennaio il relatore, senatore Cengarle, ha svolto la sua relazione, cui ha fatto seguito un lungo e approfondito dibattito. Il relatore non ritiene di dover aggiungere altro e pertanto, se non si fanno osservazioni, diamo per acquisita la trattazione già svolta precedentemente al mutamento di sede, nella seduta del 15 gennaio.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Art. 1.

1. All'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«7-bis. Ai fini della liquidazione della maggiorazione prevista dal comma 1, è data facoltà agli aventi diritto di presentare, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva dei requisiti combattentistici.

7-ter. La presentazione della dichiarazione di cui al comma 7-bis è sottoposta alle disposizioni contenute nella legge 4 gennaio 1968, n. 15.

7-quater. In caso di dichiarazione infedele, l'amministrazione provvede al recupero delle somme non dovute, maggiorate del cinquanta per cento».

A questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento, tendente a sostituire, al terzo capoverso, le parole «del cinquanta per cento», con le altre: «degli interessi legali».

CENGARLE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, in caso di dichiarazione infedele è stato previsto il recupero delle

somme non dovute, maggiorate del cinquanta per cento. A me sembra, ma ne chiedo conferma anche ai colleghi, che tale maggiorazione sia più rispondente alla normativa in vigore se diciamo che tali somme sono maggiorate degli interessi legali.

DI CORATO. Signor Presidente, credo che in merito a tale questione, già nel dibattito svoltosi in sede referente, abbiamo accennato ad una possibile modificazione riguardante le dichiarazioni infedeli e le relative maggiorazioni del cinquanta per cento al momento del recupero delle somme non dovute. Sono perfettamente d'accordo con la proposta avanzata dal relatore, tendente a sostituire le parole «del cinquanta per cento» con le altre: «degli interessi legali». Da questo punto di vista, tale emendamento rispecchia l'orientamento di tutta la Commissione.

Annuncio che il Gruppo comunista voterà a favore di questa proposta emendativa.

PRESIDENTE. Con il consenso degli onorevoli colleghi vorrei svolgere alcune considerazioni. La prima è che, comunque sia, non prevedendosi alcuna sanzione, resta il fatto che la dichiarazione infedele è un reato, e quindi chi l'ha resa risponde ai sensi del codice civile.

La seconda osservazione concerne il fatto che, se non viene espressamente prevista una norma in senso contrario, gli interessi legali sono comunque dovuti.

A questo punto sarebbe preferibile presentare un emendamento che sopprima l'intero riferimento alla maggiorazione delle somme non dovute. Resterebbe valido il principio che gli interessi sono dovuti nella misura legale e che ognuno risponde per le proprie azioni.

CENGARLE, *relatore alla Commissione*. Se leggiamo alcuni dati su base ISTAT vediamo che gli interessi sono maggiorati.

PRESIDENTE. Se ci rifacciamo alla sanzione penale, possiamo anche omettere una previsione in tal senso.

MEZZAPESA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. È scontato che valgono le norme generali vigenti.

11^a COMMISSIONE

34° RESOCONTO STEN. (22 gennaio 1987)

ANTONIAZZI. Le norme generali vigenti sono pesanti.

CENGARLE, *relatore alla Commissione*. E se prevedessimo una percentuale minore?

PRESIDENTE. La norma penale è sempre la stessa, perchè si applica in ogni caso. Certo, gli interessi legali non compensano il danno subito dall'Amministrazione, ma entrare nel merito di queste misure risarcitorie, che non sono sanzioni, mi sembrerebbe in questa sede abbastanza inutile.

Per questo motivo, presento un emendamento tendente a sopprimere il capoverso in oggetto, allo scopo di escludere qualsiasi riferimento a norme di carattere sanzionatorio.

VECCHI. Signor Presidente, cerchiamo di chiarirci le idee. In ordine a questa materia, tutti coloro che sono stati combattenti ritengono di avere la qualifica di ex combattenti; poi, in sede di riconoscimento e corresponsione delle 30.000 lire dal 1° gennaio 1987 - perchè è questa la somma di cui si parla - può darsi che a qualcuno, che si ritiene ex combattente perchè è stato al fronte, in base alla casistica di cui dispone l'INPS venga respinta la domanda perchè non gli è riconosciuta, per vari motivi, la qualifica richiesta. Costui, oltre a non percepire la somma prevista, allo stato attuale incorre nelle sanzioni del codice penale. Ciò mi pare eccessivo! Il richiedente dovrebbe invece poter restituire le somme non dovute aumentate soltanto degli interessi legali. Una cosa è redigere una dichiarazione nella quale si affermi di non possedere redditi, mentre poi risulta che già si percepisce un'altra pensione o che si è proprietari di dieci appartamenti, perchè allora c'è veramente il dolo; altra cosa è invece rientrare in una casistica così articolata come quella riguardante gli ex combattenti, perchè il discorso è molto più complesso.

Per queste ragioni mi sembrerebbe molto pesante un intervento che, oltre alla restituzione delle somme non dovute, comportasse delle sanzioni di carattere penale.

PRESIDENTE. Non siamo noi a prevederle e tra l'altro esse si applicano con la prova del

dolo: se vi è stato un errore da parte del dichiarante non si applica la sanzione penale. La dichiarazione infedele è un dato oggettivo; ma l'aver voluto la dichiarazione infedele sapendo dell'inesattezza dei dati forniti, e quindi con l'intenzione di imbrogliare l'amministrazione, è un'altra cosa.

Ad ogni modo, vorrei precisare che la normativa così com'è articolata non esclude l'applicazione della sanzione penale.

TORRI. C'è da aggiungere che il terzo capoverso prevede indirettamente una sanzione penale in caso di dichiarazione disonesta. Quindi, al limite, bisognerebbe sopprimere anche questa norma!

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento interamente soppressivo dell'ultimo capoverso dell'articolo 1, da me presentato.

È approvato.

L'emendamento presentato dal senatore Cengarle rimane pertanto precluso.

Passiamo alla votazione finale.

GENGARLE, *relatore alla Commissione*. Vorrei fare una breve dichiarazione di voto, rifacendomi a quanto ho già detto nella relazione e tenendo presente la situazione dei fatti. Su circa due milioni di richiedenti vi sono seicentomila domande accolte; il disegno di legge al nostro esame tende ad accelerare l'iter per la corresponsione di questa maggiorazione agli ex combattenti aventi diritto. Dobbiamo tuttavia tener presente che la nostra volontà - e mi appello a tutti gli altri Gruppi politici - va oltre questo disegno di legge per il quale vi è estrema urgenza.

Nel corso della discussione generale è stato infatti sollevato il problema dei cosiddetti «sbandati». Chi ha vissuto, come me, l'8 settembre sa che in quel momento non vi erano nè direttive nè disposizioni; quindi, quei soldati che abbandonavano anche l'arma cui erano addetti non possono essere considerati disertori e come tali passibili di tutte le sanzioni che in tempo di guerra erano estre-

mamente severe. Di conseguenza ripropongo ai colleghi, del mio e di altri Gruppi, di predisporre un disegno di legge volto a sanare questa situazione, perchè probabilmente molti di coloro che chiederanno questa maggiorazione si troveranno ad avere sul foglio matricolare la censura in quanto disertori dopo l'8 settembre.

È un problema che ci sta a cuore, in quanto è un problema di equità nei confronti di coloro che in quel momento si sono trovati in determinate zone e quindi esposti a certi rischi.

Vorrei collegare questa ipotesi di iniziativa parlamentare ad un'altra altrettanto necessaria sul piano della perequazione: mi riferisco alla corresponsione di questa maggiorazione anche a coloro che sono andati in pensione prima del marzo del 1968. Sono anziani ex combattenti che non hanno avuto altra colpa che quella di essere nati prima e quindi di essere andati in pensione prima dell'entrata in vigore della famosa legge concernente i dipendenti pubblici. Senza attendere la riforma pensionistica che a quanto pare dovrebbe contemplare anche questa norma, mi auguro che la Commissione lavoro - così come ha dato unitariamente vita a questo disegno di legge - possa proporre all'attenzione del Governo i due argomenti da me segnalati, e mi auguro che il Governo stesso sia sensibile a un atto di giustizia verso chi ha servito la Patria, in modo che si possa finalmente dare una risposta positiva alle numerose istanze che provengono dagli interessati.

Concludo ribadendo che il mio Gruppo, nel dare il suo voto favorevole al disegno di legge al nostro esame, si impegnerà nel contempo a predisporre un altro disegno di legge che affronti e risolva i due problemi cui prima ho fatto riferimento.

ANTONIAZZI. Nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo comunista a questo disegno di legge per tutte le motivazioni già esposte nel corso della discussione generale, vorrei sottolineare che, seppure con notevole ritardo - un ritardo di sedici anni -, si attua una norma a favore dei lavoratori dipendenti ed autonomi che possono far valere la qualifica di ex combattenti.

Questo provvedimento che mira a snellire le procedure per garantire l'applicazione della legge n. 140 del 1985, ha valore se - come sta avvenendo in questa nostra Commissione - l'altro ramo del Parlamento lo approverà con urgenza, in modo che nei prossimi mesi sia possibile definire tutta la materia erogando agli aventi diritto le 30.000 lire mensili previste dalla legge n. 140 del 15 aprile 1985.

Siamo consapevoli tuttavia che questo importante provvedimento che raccoglie l'adesione di tutti i Gruppi parlamentari è pur sempre un provvedimento parziale, perchè rimangono aperti alcuni problemi che non consentono di disciplinare definitivamente tutta la materia. Si tratta di quei problemi già ricordati: mi riferisco ai pensionati prima del 1968, cioè quei combattenti che hanno fatto la guerra e che soltanto per essere andati in pensione qualche anno prima non possono godere di questo modesto beneficio. La questione riguarda i lavoratori privati e pubblici per i quali bisognerà trovare una formula in modo che, se possono far valere la qualifica di ex combattenti, possano anche godere dello stesso assegno. Il problema riguarda anche le vedove: oggi l'assegno è reversibile, ma l'interpretazione data dall'INPS prevede che l'assegno non sia reversibile a favore delle vedove se il titolare è deceduto prima dell'entrata in vigore della legge. Il Ministero del lavoro, chiamato a chiarire questo aspetto, ha detto che l'interpretazione esatta della legge è quella data dall'INPS; noi tuttavia la riteniamo restrittiva.

Insieme a questo rimane ancora aperto il problema dei pensionati per invalidità andati in pensione prima del 1968, che sono ancora in vita e che, pur se ex combattenti, non possono far valere tale qualifica per cui non possono percepire l'assegno.

Vi è infine il problema degli «sbandati» e dei disertori, che dovrà evidentemente essere affrontato. Il Gruppo comunista durante la discussione generale si è dichiarato per una soluzione globale; ci rendiamo tuttavia conto che una soluzione globale pone dei problemi di copertura finanziaria che potrebbero ritardare l'iter del provvedimento, quindi in questa fase non insistiamo sulla globalità. Votiamo il disegno di legge così com'è, ribadendo tuttavia

l'esigenza ricordata poc'anzi anche dal collega Cengarle di predisporre - possibilmente con l'accordo di tutti - un altro provvedimento, da presentare in tempi rapidi, per disciplinare definitivamente tutta la materia evitando di tagliar fuori, come sono state tagliate fuori dalla legge n. 140 o da interpretazioni restrittive della stessa, alcune decine di migliaia di ex combattenti che pur avendo reso un servizio al nostro paese sono oggi penalizzati.

Occorre, quindi, l'impegno di operare per completare la normativa per gli ex combattenti, prevedendo magari un incontro con le associazioni combattentistiche per trovare la soluzione migliore, richiedendo anche un impegno del Governo per garantire quel minimo di copertura finanziaria che sarà necessario, in modo che, approvato definitivamente questo provvedimento, si possa immediatamente mettere mano alle altre questioni e chiudere completamente questa partita che, dopo sedici anni, credo sia necessario chiudere con soddisfazione, piccola o grande, da parte di tutti gli interessati.

Con queste considerazioni ribadisco il voto favorevole del Gruppo comunista insieme all'impegno per mettere mano alle altre questioni rimaste ancora aperte.

SPANO Ottavio. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli senatori, essendo uno dei firmatari del provvedimento al nostro esame non posso non dichiararmi d'accordo con il relatore, che ringrazio per la sua competenza e per la puntualità con cui ha trattato il disegno di legge.

Il mio Gruppo politico ritiene che il provvedimento sia un atto di giustizia nei confronti di

centinaia di migliaia di ex combattenti, dopo tanti anni di attesa; ed è per questo motivo che annuncio il voto favorevole del Gruppo socialista.

COSTANZO. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli senatori, intervengo anch'io brevemente per esprimere il voto favorevole del mio Gruppo politico sul disegno di legge al nostro esame. Tale provvedimento risponde alle esigenze degli ex combattenti i quali, anche se a distanza di tempo, potranno essere ricompensati dei loro sacrifici e della vita che hanno reso alla Patria in un estremo olocausto. Dal loro sacrificio noi abbiamo visto sorgere un'Italia diversa, un'Italia quasi all'avanguardia nella considerazione di tutto il consesso mondiale.

Colgo questa occasione per rilevare sin da oggi l'opportunità di rispondere anche alle esigenze degli altri ex combattenti che non hanno ancora visto riconosciuto il proprio sacrificio. Su un provvedimento che si muova in tale direzione dichiaro sin da ora il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, nel testo emendato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 9,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO